



COMUNE DI STRADELLA  
PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 11 DEL 29-02-2016

COPIA

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di Febbraio, alle ore 18:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
MAGGI PIER GIORGIO	X	
BERNINI FRANCESCA	X	
BRANDOLINI ETTORE	X	
CUREDDA ANTONIO		X
DANELLI KATIA	X	
DI MICHELE DINO	X	
LACAPRA MASSIMO	X	
LOMBARDI PIETRO ANGELO	X	
LOMBARDINI CLAUDIO	X	
MERALDI ANTONIA		X
MOSSI ALESSANDRA	X	

Componente	Presente	Assente
POGGI ROBERTO	X	
PROVENZANO ROBERTO	X	
PROVINI FRANCO	X	
VANNINI FEDERICA	X	
VISPONETTI MAURIZIO	X	
VOMMARO SABRINA	X	

Numero totale **PRESENTI: 15 – ASSENTI: 2**

Sono altresì convocati in aula:

Assessore esterno	Presente	Assente
POGGI FRANCA	X	

Assessore esterno	Presente	Assente
MAZZOCCHI AGOSTINO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA.  
Il sig. PIER GIORGIO MAGGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Si dà atto che è entrato in aula il consigliere Antonio Curredda, mentre si è assentato il consigliere Visponetti.**

**Si dà atto che la discussione relativa al presente punto è integralmente riportata nella deliberazione n.7 in data odierna ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2016-2018: RIAPPROVAZIONE"**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO l'art 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

*RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), prevista a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 10 della Legge n.208 del 28.12.2015 – Legge di Stabilità 2016 – il quale dispone che per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori, Imu e Tasi sono ridotte del 50% purché il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune;

VISTO l'art. 1, commi dall' 11 al 16 della Legge n.208 del 28.12.2015 – Legge di Stabilità 2016- che prevedono importanti novità tra cui l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze; l'esenzione completa dei terreni di proprietà e condotti da

Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali con iscrizione nella previdenza agricola; l'eliminazione dell'IMU dal 2016 dei macchinari "imbullonati";

VISTO l'art. 1, comma 26 della Legge n.208 del 28.12.2015 – Legge di Stabilità 2016 – il quale dispone che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto lasciare invariate le aliquote di IMU e di procedere all'approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale propria (IMU)** per l'anno 2016, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, in particolare, nel caso del Comune di Stradella, la previsione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO, quindi di procedere all'approvazione delle seguenti aliquote IMU relative all'anno 2016, confermate di quelle 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

Aliquota ordinaria	<b>10,25</b> per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4,70</b> per mille
Aliquota per fabbricati produttivi Cat. D	<b>10,25</b> per mille (di cui 7,60 per mille riservato allo Stato)

Aliquota per i fabbricati A10 (uffici) – D5 (banche,assicurazioni) ed aree fabbricabili	<b>10,60</b> per mille
Aliquota per i fabbricati rurali non strumentali	<b>2</b> per mille
Aliquota Terreni Agricoli	<b>10,25</b> per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, il Comune di Stradella con D.C. n.64 del 06/07/2015 “IUC aliquote e tariffe per l’anno 2015” deliberava TASI solamente sull’abitazione principale, ad eccezione delle categorie di lusso, azzerando l’aliquota TASI sugli altri fabbricati nel rispetto della previsione dettata dal comma 676 L.147/2013;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 14 lettera a) e b) L. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 prevede:

- modifica all’articolo 1 *comma* 639 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), **esenzione TASI** per unità immobiliari destinate ad **abitazione principale** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- modifica al *comma* 669 della stessa legge, presupposto TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno condotto alla previsione che: nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, prorogate anche per gli anni 2016 e 2017 dall'art.1 comma 27 della Legge di Stabilità 2016, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

vi è la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura è assicurata attraverso la ripartizione dell'onere sull'intero piano finanziario.

Ai sensi dell'art.1 comma 682 lett.a4) della L.147/2013 e dell'art.12 del Regolamento TARI, si determina l'esenzione totale dal pagamento della TARI per persone assistite in modo continuativo dal Comune e l'esenzione parziale (solo parte variabile) per nuclei familiari aventi ISEE complessivo annuo non superiore a € 5.900,00;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Comunale del 08.02.2016 n. 25, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2016, redatto dal gestore del servizio (Broni-Stradella S.p.A.), praticamente inalterato nei costi tecnici rispetto a quello del 2015 e con una diminuzione della voce riguardante l'insoluto anno 2009/2010 rispetto all'anno precedente, voce nella quale non sono comprese le fatture impagate o parzialmente pagate, oggetto di contenzioso; aumento dei proventi raccolte differenziate e trasferimento della voce "Spese per contenziosi" dal gestore al Comune;

CONSIDERATO che, con tali premesse, il Piano Finanziario 2016 chiude a € 1.868.417,46 con una diminuzione per le utenze domestiche del 4,71% e per quelle non domestiche del 6,31%;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016 redatto dal gestore del servizio, che

si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2016 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013 e precedentemente Tia (al netto della modifica sopracitata riguardante gli esercizi commerciali), che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI verrà effettuata in tre rate con scadenze di pagamento al **16 maggio, 31 agosto e 16 dicembre 2016**;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

FATTE le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 9 d.l. 78/2009 ed interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla compatibilità con le regole di finanza pubblica nonché alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria come da allegate attestazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.. 11, contrari n. 4 (Brandolini, Di Michele, Lacapra, Cureda), astenuti zero, resi e verificati nelle forme di legge;

## DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

### Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota ordinaria	<b>10,25</b> per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4,70</b> per mille
Aliquota per fabbricati produttivi Cat. D	<b>10,25</b> per mille (di cui 7,60 per mille

	riservato allo Stato)
Aliquota per i fabbricati A10 (uffici) – D5 (banche,assicurazioni) ed aree fabbricabili	<b>10,60</b> per mille
Aliquota per i fabbricati rurali non strumentali	<b>2</b> per mille
Aliquota Terreni Agricoli	<b>10,25</b> per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

### **Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14 lettera a) e b) della legge 208/2015 si dispone l'esenzione della TASI per tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

### **Tassa sui Rifiuti (TARI)**

1. di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe per l'anno 2016, redatto dal gestore del servizio (Broni-Stradella S.p.A), che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Utenze soggette a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di confermare le seguenti esenzioni/riduzione della TARI per le famiglie con ridotta capacità contributiva:

l'esenzione totale dal pagamento della TARI per persone assistite in modo continuativo dal Comune e l'esenzione parziale (solo parte variabile) per nuclei familiari aventi ISEE complessivo annuo non superiore a € 5.900,00;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI sarà effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	1° Acconto	16 maggio
	2° Acconto	31 agosto
	Saldo	16 dicembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata
- di allegare alla presente perché ne siano parte integrante e sostanziale i pareri e le assicurazioni resi a mente dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134- comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;

Con voti favorevoli n.. 11, contrari n. 4 (Brandolini, Di Michele, Lacapra, Cureda), astenuti zero, resi e verificati nelle forme di legge;

d i c h i a r a

la presente immediatamente eseguibile



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2016**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 11-02-2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
f.to *ILARIA BALDUZZI*

DELIBERAZIONE DI DELIBERE DI CONSIGLIO N. 11 del 29 Febbraio 2016

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2016**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 11-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
f.to *ILARIA BALDUZZI*

DELIBERAZIONE DI DELIBERE DI CONSIGLIO N. 11 del 29 Febbraio 2016

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to *PIER GIORGIO MAGGI*

IL SEGRETARIO  
f.to *DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA*

---

N. 11 Reg. Atti Pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
dal ..... al .....

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to. *DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA*

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta  
esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data  
.....

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA*

---

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo.

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA*